

**II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI
DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2022, MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021 N. 207
E SUCCESSIVE MODIFICHE**

OMISSIS

Art. 2

(Vendita dei beni pignorati)

1. All'articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche è introdotto il comma *7 bis*:
“*7 bis*. Le vendite coattive, che anche in deroga ai commi 2 e 3 devono svolgersi all'incanto con sistemi anche diversi dalle tre candele, constano al massimo di tre aste per tutti i beni.
Le aste vengono indette ai seguenti valori base:
 - alla prima asta il bene deve essere posto in vendita al valore di stima determinato dagli Ufficiali Giudiziari ricorrendo a listini e mercuriali per i beni mobili e mobili registrati, e da perito giudiziario per i beni immobili, per i quali la stima dovrà tenere conto degli eventuali abusi edilizi e dei costi da sostenere per la sanatoria;
 - se la prima asta va deserta, il bene è posto in vendita nella seconda asta al prezzo pari all'80% del valore di stima;
 - se anche la seconda asta va deserta, il bene è posto in vendita nell'ultima asta al prezzo pari al 60% di stima;
 - se anche la terza asta va deserta, il Giudice assegna al creditore istante ovvero, in difetto, agli altri creditori intervenuti nel procedimento esecutivo, un termine non inferiore a trenta giorni per i beni mobili anche registrati, e non inferiore a novanta giorni per i beni immobili, affinché dichiarino se intendono ottenere l'assegnazione del bene ad un valore pari al 55% della stima;
 - qualora il creditore non richieda l'assegnazione, ovvero dopo l'inutile decorso del termine concesso, il pignoramento del bene è revocato.”.
2. Il comma 6 dell'articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n.55 è così sostituito:
“6. La Cancelleria, entro i 15 giorni successivi all'emissione del decreto di vendita, redige e provvede a pubblicare sul sito internet del Tribunale nonché a far affiggere in tutti i Castelli ed eventualmente anche nei limitrofi Comuni italiani, pubblico manifesto dal quale risultino chiaramente la data, l'ora ed il luogo in cui la vendita sarà effettuata, il tipo, la qualità e la quantità dei beni da vendere ed ogni altra condizione o modalità risultante dal decreto di vendita.”.
3. Il comma 9 *ter*, punto ii), lettera b), dell'articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 come introdotto dalla Legge 27 agosto 2021 n.154 è così sostituito:

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

“b) non inferiore al prezzo base dell’asta andata deserta;”.

4. Le superiori disposizioni si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso. Qualora in tali procedimenti siano state effettuate aste con esito infruttuoso, le successive aste devono essere bandite, avuto riguardo all’ultima asta andata deserta ed applicando la gradualità di cui all’articolo 26, comma 7 *bis* della Legge 17 giugno 1994 n.55; qualora vi sia stata almeno un’asta andata deserta con il ribasso al 60% del valore di stima, si applica il procedimento di cui all’articolo 7 *bis*, ultimo capoverso, dell’articolo 26 della Legge 17 giugno 1994 n.55, come introdotto dal presente articolo.

OMISSIS

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.